

Codice DB1407

D.D. 17 marzo 2014, n. 606

Concessione per lavori di demolizione e rifacimento di alcuni tratti del ponte per frazione Vacemola in comune di Arquata Scrivia (AL) e realizzazione guado provvisorio nell'alveo del torrente Scrivia. Richiedente: Comune di Arquata Scrivia (AL).

Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 30/06/2013, prot. n. 40362 dal Comune di Arquata Scrivia (AL), per lavori demolizione e rifacimento alcuni tratti ponte per frazione Vacemola in comune di Arquata S. (AL) e realizzazione guado provvisorio nell'alveo del torr. Scrivia, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;
vista l'autorizzazione idraulica rilasciata in data 04/07/2013 con determinazione n. 1574 della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Alessandria;
constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che in esito alle pubblicazioni di rito non sono state presentate osservazioni o opposizioni;
visto il disciplinare repertorio n. 1070, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 07/03/2014; tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- Visti gli art. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998;
- Visto l'art. 59 della L.R. 44/2000
- Vista la L.R. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004

determina

1. di concedere al Comune di Arquata Scrivia (AL) l'occupazione dell'area demaniale come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza;
2. di accordare la concessione per 19 (diciannove) anni, successivi e continui, a decorrere dalla data della presente determinazione, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008

Il Dirigente
Mauro Forno

Allegato



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste
Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico
Alessandria

Disciplinare di concessione per lavori demolizione e rifacimento alcuni tratti ponte per frazione Vacemola in comune di Arquata S. (AL) e realizzazione guado provvisorio nell'alveo del torr. Scrivia.

Disciplinare di concessione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'uso di cui sopra, redatto ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", di seguito citato come "Regolamento regionale".

Rep. n. 1070 del 14/03/2014

* * * * *

L'anno duemilaquattordici il giorno 7 del mese di marzo presso il Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Alessandria tra: il Responsabile del Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Alessandria, arch. Mauro Forno, in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale,

e

l'arch. Monica Maria Romana Ubaldeschi, in qualità di Responsabile del Servizio Programmazione si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per lavori demolizione e rifacimento alcuni tratti ponte per frazione Vacemola in comune di Arquata S. (AL) e realizzazione guado provvisorio nell'alveo del torr. Scrivia.

La concessione è accordata assumendo che il richiedente abbia acquisito tutti i pareri e le autorizzazioni necessari; pertanto, l'Amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata in data 04/07/2013 con determinazione n. 1574 della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Alessandria, che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per un periodo di anni diciannove successivi e continui a decorrere dalla data della determina di concessione.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori sia durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 6 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede del Comune di Arquata Scrivia, piazza Santo Bertelli 21.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria, 07/03/2014

Firma del concessionario
arch. Monica Maria Romana Ubaldeschi

Per l'Amministrazione concedente
arch. Mauro Forno